

CLIX.

TORNATA DEL 6 AGOSTO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARZUCCI.

Sommario. — Omaggio — Discussione sul progetto di legge per la concessione ad enfiteusi perpetua redimibile dei beni-fondi ecclesiastici in Sicilia — Discorsi dei Senatori Siotto Pintor e Linati contro il progetto — Risposte del Senatore professore Amari (Relatore) e del Guardasigilli — Istanza del Senatore Giuliani, cui risponde il Senatore Amari (professore) — Osservazioni del Senatore De Monte in appoggio del progetto — Appunto del Senatore Lauzi, al quale risponde il Ministro Guardasigilli — Schiarimenti del Senatore conte Amari — Parole in risposta del Senatore Amari (professore) — Approvazione degli articoli 1 al 3 — Emendamento all'articolo 4 del Senatore Siotto Pintor, combattuto dal Senatore Pinelli e dal Ministro Guardasigilli — Approvazione degli articoli 4 al 36 e dell'intero progetto — Adesione del Senatore Roncalli Francesco all'ordine del giorno adottato dal Senato nella seduta del 4 agosto — Approvazione dei progetti di legge: 1° per la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Messina; 2° per l'autorizzazione di una spesa straordinaria sul Bilancio passivo della guerra per il compimento della carta topografica delle province meridionali — Discussione sul progetto di legge per l'approvazione di spese straordinarie per diverse opere e fabbricati militari — Considerazione del Senatore Menabrea, alle quali rispondono il Senatore Della Rovere (Relatore) ed il Ministro degli affari esteri — Replica del Senatore Menabrea — Approvazione del progetto.

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti i Ministri degli esteri e di grazia e giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che viene approvato.

Presidente. Si dà lettura di alcune domande di congedo.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo legge le lettere dei Senatori Stara, Balli Piovra e La Marmora, colle quali i due primi per affari di famiglia, e l'ultimo per motivi di salute chiedono un congedo che è loro dal Senato accordato.

Presidente. Il Comitato politico veneto centrale fa omaggio al Senato di alcune copie di tre opuscoli diversi, intitolati: *I Veneti alla prima esposizione italiana* — *La frontiera orientale d'Italia e la sua importanza* — *Il porto di Brindisi*.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER LA CONCESSIONE AD ENFITEUSI
PERPETUA REDIMIBILE
DEI BENI-FONDI ECCLESIASTICI IN SICILIA

(V. atti del Senato N. 184).

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per la concessione ad enfiteusi perpetua redimibile dei beni-fondi ecclesiastici in Sicilia, d'iniziativa della Camera Elettiva.

Se il Senato crede si potrebbe omettere la lettura di questa legge che è composta di parecchi articoli.

Se non vi è opposizione apro la discussione generale accordando la parola al Senatore Siotto Pintor.

Senatore **Siotto Pintor.** Dichiaro senza preamboli che gitterò nell'urna una palla nera.

Per ragioni agronomiche, economiche, finanziarie e politiche noi abbiamo, non ha guari, liberati gli stabili del Regno da ogni sorta di vincoli e di inceppamenti. E noi, noi stessi oggi vorremo soggiogarci gli stabili della Sicilia?

Non è ella la Sicilia una parte nobilissima quanto altra mai dell'Italia?

Non valse la parola dell'esimio giureconsulto, Senatore Mameli; non valsero gli assalti ripetuti, e bisogna pur dirlo, vigorosi, del dotto Senatore Vigliani.

La legge passò, quantunque io non osi dire che non sia stata condotta in pericolo di morte, ma pure passò. E noi vorremo oggi disfare quello che facemmo ieri?

Ieri dicemmo, non enfiteusi, no. Oggi diremo: sì! Dove è qui l'autorità del Senato? Dove la dignità di questo augusto consesso?

La legge è ingiusta, a parer mio, perchè è esclusiva. La legge è odiosa, perchè riguarda soltanto i beni ecclesiastici.

E tuttavia voi potreste fare una legge, non dico opportunnissima, ma pur meno inopportuna. Fate a quando

a quando, per cansare l'ingombro e la deprezzazione, alienare gli stabili di che si tratta, fatene investire il prezzo in cartelle del Debito pubblico, ed avrete recato un alleviamento alla oberata finanza, un grande beneficio all'agricoltura, agli enti morali ecclesiastici, a tutta quant'è la Sicilia.

Ma non ci fate, perdio! tornare alle tenebre del Medio Evo, quando tutta era feudo la proprietà, quando erano protezione l'industria ed il commercio.

Nella discussione della legge alla quale io poc' anzi accennava si venne adducendo l'autorità del rispettabile signor Delangle, il quale riconosceva tanto forte la proprietà degli enti morali, quanto sia quella dei privati individui.

Ma da quando in qua, o Signori, il genio originale italiano dee pigliare le mosse e prender norme dalla Francia?

Le nazioni che si stimano sono come i valenti scrittori; essi non imitano nessuno; essi imitano soltanto se stessi. E d'altra parte siamo noi forse in eguali condizioni?

Il signor Delangle aveva a fare col clero più riotoso, più provocatore, più violento che sia forse in Europa; con quel clero che scrollò perfino, e non è poco, la fermezza di un Napoleone III.

È simile a quello il clero di Sicilia? No, assolutamente, no. Il clero della Sicilia, una col clero della Lombardia, è il più liberale di tutta Italia.

E per ultimo il signor Delangle, abile politico, disse per avventura quello ch'è non sentiva, si mostrò fiero per cessare i pericoli, e fu in verità forte, perchè parte è di forza, specialmente politica, il saper cedere a tempo.

Il Ministero, o Signori, non ha propriamente accettata questa legge d'iniziativa parlamentare; egli l'ha piuttosto subita. Tocca ora al Senato di respingerla, se non voglia mettersi in opposizione con se stesso.

E ora per non tediarvi più oltre, ripiegando le ali e ritornando là donde dipartito mi sono, ripeto le parole colle quali ho esordito, e dico nettamente che farò scivolare nell'urna una palla nera.

Senatore **Amari**, *Professore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Amari**, *Professore*. Debbo fare pochissime avvertenze come Relatore dell'ufficio centrale. Occorre un errore nell'intitolazione della legge venuta dall'altro ramo del Parlamento. Si parlava di beni ecclesiastici e demaniali. La parola demaniali era messa per errore, perchè era nel primo progetto d'iniziativa parlamentare, ma poi fu tolta dalla Commissione, epperò non appartiene adesso al progetto di legge; e questo è il primo errore. Occorse un altro errore, credo di stampa; nella mia relazione si disse essere stata abolita la feudalità in Sicilia nel 1810, mentre lo fu veramente nel 1812.

Questa è avvertenza di poco momento. Debbo poi aggiungere una circostanza più importante che credo

in parte risponda coll'eloquenza delle cifre alle obiezioni dell'onorevole Siotto Pintor.

Noi non abbiamo un quadro statistico esatto della proprietà generale in Sicilia, sino agli ultimi tempi, ma bensì alcuni pubblicati nel 1858.

Quando si stampò la relazione io non aveva potuto ancora procurarmi cotesti quadri, e non ne ho avuto uno se non che ieri.

Ora noi vediamo dai quadri della proprietà del 1858, desunti dal catasto, il che val quanto dire rilevati da dati che appartengono a 3, 4, 5 o 6 anni addietro e forse più, che la totalità della proprietà fondiaria in Sicilia ammontava a 71 milioni di lire in circa. E qui avverto che dal 1858, o per meglio dire dai 4, 5 o 6 anni innanzi il 1858, ai quali si devono riferire veramente le notizie a questa parte, è aumentato di molto il fitto delle terre e il valore venale di esse, aumentato, dico, in proporzioni straordinarie, tanto che si potrebbe senza tema di errare, portare le entrate annuali a cento milioni. Ma torniamo alle cifre del 1858, le quali se non rispondono alle attuali, serbano di certo le proporzioni tra di loro.

Noi non abbiamo esattamente le cifre delle proprietà ecclesiastiche che entrano nella somma di tutte le entrate territoriali del 1858; ma in un quadro particolare dei proprietari d'oltre a mille ducati di rendita, cioè a dire di 4250 lire, veggio, che queste proprietà ammontano, sempre all'epoca di cui parliamo, a venti milioni ed una frazione e che di questi venti milioni, 3,210,000 lire sono di proprietà ecclesiastica.

Questo vuol dire, che le proprietà ecclesiastiche in Sicilia tornano ad un sesto della proprietà generale. Ben inteso che qui nei ruoli di fondiaria non figurano i censi di proprietà e le rendite di qualunque natura, ma soltanto i beni pei quali i corpi ecclesiastici sono debitori della tassa fondiaria.

Dunque, vede il Senato, che si tratta di un sesto della proprietà utilista, per così dire, in Sicilia.

Or io domando: nel momento in cui si è ordinato, oppure si tratta di ordinare in gran parte la vendita di beni demaniali i quali ammontano ad una cifra significantissima, sarebbe egli da savio il gettare sul mercato anche questa massa immensa di beni ecclesiastici? A me pare non sia opportuno; e questa è la sola ragione per cui io mi discosto dal Senatore Siotto Pintor, di cui del resto ammetto tutti i principii.

Certamente la vendita dei beni ecclesiastici in Sicilia, se si potesse effettuare senza portare una grandissima perturbazione nell'economia pubblica, io la preferirei all'ensiteusi ed alla censuazione; ma dico che in questo momento in cui si tratta di una massa tanto grande di beni, ed in cui un'altra massa non piccola si deve esporre al mercato, qual è quella dei beni demaniali, il sostituire la vendita all'ensiteusi sarebbe un grandissimo errore economico; perciò io sostengo il progetto dell'ufficio centrale.

Senatore **Linati**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Linati**. Io non posso a meno di non unirmi alle osservazioni fatte precedentemente dall'onorevole Senatore Siotto Pintor.

I motivi pei quali poc'anzi in questa stessa Aula si votava la legge per l'affrancamento delle enfiteusi, militano appunto contro la presente legge.

In quella si trattava di svincolare la proprietà: in questa si tratta di darle una nuova forma di vincolo.

Quando si svincolarono i censi e le enfiteusi che cosa si fece? Si ebbe riguardo alle rendite delle quali i corpi morali erano in possesso, si sostituì una nuova forma di rendita, mantenendosi però precisamente quella medesima di cui quei corpi godevano.

Oggidi si altera profondamente questa condizione; si altera la rendita non solo nel modo della percezione, ma anche nella natura e nel quantitativo di essa.

Il corpo morale non percepirà, come nell'altro caso, la rendita identica che esso percepiva, ne percepirà una diversa, la quale noi al momento presente non possiamo sapere quale sia per risultare: sarà maggiore o minore a norma dei casi e in conseguenza del pubblico incanto.

Ma noi possiamo fin d'ora avere la certezza che i corpi morali, i cui beni verranno assoggettati ad enfiteusi, saranno defraudati di una parte del reddito del quale oggi sono in possesso.

È ciò è tanto più chiaro, in quanto che nessuno di coloro che concorreranno a queste enfiteusi vorrà farlo se non avrà la sicurezza di un profitto, il quale corrisponda alle migliorie che vorrà introdurre nel fondo per renderlo più produttivo, e conveniente compenso alle proprie fatiche, ed alle occupazioni che il fondo acquistato gli procurerà.

Per la qual cosa, ripeto, necessariamente non si farà questa operazione senza diminuire grandemente la rendita de' corpi morali.

Allora io domando con qual coscienza potremo noi mettere le mani nelle proprietà di questi corpi?

Aggiungo anzi: come potremo farlo trattandosi di una sola porzione del Regno, e quando non si tratta di un oggetto di grande, di universale utilità, ma solamente si prendono di mira alcuni pochi istituti, per farne oggetto di legge eccezionale?

Giustamente osservava l'onorevole Senatore Siotto Pintor che le province colpite sono quelle in cui il clero dimostra maggior amore, maggior zelo per la causa nazionale. Laonde se la misura non è né economica né giusta, neppure è politica. Nel momento nel quale tutto il nostro impegno dev'essere rivolto ad amarcisi se non l'alto, almeno il basso clero per quanto è possibile, non sarà sicuramente cominciando la espropriazione che noi potremo camminare in questa via politica, logica e giusta.

- Io conforterò dunque il Senato a non ammettere

questa legge, a non ammetterla perchè non è né equa né prudente, a non ammetterla perchè già col suo voto, avendo sancito un principio intieramente opposto, non può al presente sancire una misura diametralmente opposta.

Senatore **Amari prof.** Brevemente farò osservare che se si vota questa legge come speciale alla Sicilia, vi è benissimo una ragione, perchè le circostanze della proprietà ecclesiastica sono in Sicilia specialissime, o per meglio dire, in Europa non vi è nessun paese come la Sicilia in cui la proprietà ecclesiastica sia rimasta quale era nel medio evo. Dunque per un paese che si trova in queste circostanze è necessaria una legge speciale, e non importa che in tutte le altre parti del Regno reggano altri ordini legislativi, perchè tutte le altre parti del Regno hanno sentito i benefici effetti della rivoluzione francese la quale secolarizzava e sminuizzava le proprietà ecclesiastiche.

Questa è la prima parte. Veniamo alla seconda. Mi si dice: il clero di Sicilia è il più liberale, è quello che segue più volentieri il movimento nazionale; non lo offendiamo!

Ma qui non si tratta mica di offendere il clero siciliano e principalmente il basso clero: i proprietari non sono certamente né i parroci né i preti; i proprietari sono i vescovi, i proprietari sono gli abati, i quali forse in Sicilia non sono tutti così arrabbiati come nel resto d'Italia (*ilarità*), ma credo che più o meno parteggiano piuttosto per il Capo della Chiesa che per il Capo dello Stato. Dunque non si offenderebbe quella parte del clero la quale potrà darci appoggio, non dico nella lotta, lotta uguale non di certo, ma nella posizione alquanto difficile in cui si trova attualmente lo Stato rispetto alla Chiesa.

Finalmente ho sentito fare obiezione a questa legge come se si trattasse di una cosa assolutamente nuova. Ma mi pare che nella relazione sia stato spiegato chiaramente che questa non è mica una legge nuova; che una legge esiste, una legge la quale precisamente prescrive la censuazione dei beni ecclesiastici e non differisce dal presente progetto se non nell'essere più generale; cioè a dire secondo alcuni nell'offendere più largamente i diritti che or si vorrebbero tutelare, oppure secondo gli altri i quali si oppongono ai vincoli delle enfiteusi, non differisce se non nell'estendere quei vincoli d'enfiteusi ad una maggior parte di fondi, i quali per effetto dell'attuale progetto, ne sarebbero liberi, come a cagion d'esempio i poderi alberati, i vigneti, le proprietà delle cappellanie laicali. Dunque se noi non votiamo questa legge, avrà vigore quella del 18 ottobre 1860, la quale non solamente presenta quei difetti ai quali ho accennato, ma porterebbe molto maggiori inconvenienti, ed avrebbe sicuramente il suo effetto. Trattandosi dunque di riparare ad una legge speciale la quale già esiste, io credo che il Senato non possa avere nessuna difficoltà ad esaminare ed approvare il presente progetto di legge.

Presidente. La parola è al signor Ministro guardasigilli...

Ministro Guardasigilli. L'onorevole Senatore Siotto Pintor ha già detto che questa legge non è propriamente un pensiero del Ministero.

Debbo anzi far osservare al Senato che allorchando fu presentata questa legge vi era un altro Ministero. Questa legge è stata presentata dal signor Corleo, credo circa 12 o 13 mesi fa, in principio della Sessione e sanno gli onorevoli Senatori che questa Sessione è stata lunghissima.

Posteriormente è venuta la legge di affrancamento dei canoni, livelli e censi, la quale è passata nel Senato dietro un combattimento che durò molti giorni, alla maggioranza di pochi voti.

Intanto questa legge la quale era completamente di iniziativa parlamentare, venne in discussione alla Camera. Tutti i Deputati siciliani hanno riguardato questo progetto come grandemente utile alla Sicilia, ed il Ministero ha creduto sotto un certo aspetto di dovere in qualche modo deferire a quelli che sono più conoscenti delle condizioni dei luoghi, e meglio debbono apprezzare il bene ed il male che da una determinata legge può venire alla Sicilia. Pare senza dubbio che vi sia una specie di contraddizione, in ciò che mentre il Ministero da un lato vuol francare tutta l'Italia dai censi e dai ceppi onde fu avvinta dal regime feudale, dall'altra venga a mettere ceppi in una parte d'Italia, vale a dire nella Sicilia.

È questa una contraddizione la quale è stata messa in chiaro dall'onorevole Senatore Siotto Pintor. Ma lo onorevole Siotto Pintor sa che allora esiste una contraddizione quando vi è parità di condizioni e di circostanze: ebbene! io gli dico e sostengo che una legge la quale può essere reattiva per un paese, è una legge che può essere grandemente progressiva per un'altro. La stessa enfiteusi che è una specie di dimezzamento di proprietà, può essere in Sicilia cagione di grandissimo bene; ma la ragione precipua per la quale il Ministero non fece opposizione a questa legge si è che, mentre si vogliono mettere in vendita, come diceva il Relatore dell'ufficio centrale, i beni demaniali, che sono di una massa veramente straordinaria, mettere in vendita i beni ecclesiastici che appartengono al clero di Sicilia, che sono di una massa anche enorme, sarebbe lo stesso che spingere sul mercato una tale quantità di beni, per modo che le offerte essendo assai grandi, naturalmente si avrebbe un prezzo minimo dalla vendita loro; quindi si è voluto andare un po' a rilente affine di ricavare dalla vendita dei beni demaniali un prezzo il quale fosse ragionevole.

L'altra ragione poi capitale per la quale il Ministero non si è opposto a questo progetto, è quella che è stata indicata dall'onorevole Senatore Amari.

Questa legge è un gran progresso per la Sicilia, perchè esiste già un decreto prodittoriale il quale stabilisce precisamente quest'enfiteusi sopra le proprietà di Sicilia

e la stabilisce in modo assai stretto. La legge presente non è che una correzione del decreto prodittoriale; ora se questa legge è una correzione in meglio, vede il Senatore Siotto Pintor che non è andare in regresso ma sibbene in progresso.

Per la qual cosa mentre il Ministero in realtà non pone grande interesse a che questa legge venga votata, non pertanto trova che, se fosse respinta, sarebbe un male, perchè allora dovrebbe aver vigore nella sua pienezza il decreto prodittoriale.

Quindi io credo che questa legge possa essere votata dal Senato tanto più che ha trovato buona accoglienza da una grande maggioranza della Camera Elettiva.

Senatore Giulini. Sarebbe a desiderarsi di conoscere il vero testo del decreto prodittoriale.

Senatore Amari, Professore. Mi era dispensato di entrare in questo argomento perchè nella relazione accennai i principali provvedimenti della legge prodittoriale; perciò ora non resterebbe altro che a leggere gli articoli della legge stessa. Se il Senato lo permette, soddisferò in questo modo alle osservazioni dell'onorevole Senatore precipitante.

Art. 1.

« Tutti i fondi rurali ed urbani di patronato regio, o laicali, o di pertinenza del patrimonio regolare, o sotto qualunque titolo posseduti da abati, prelati, beneficiati prebendari, non che da conventi, monasteri, chiese, ed in generale, da qualsiasi corporazione o luogo ecclesiastico, saranno dati a consunzione nei modi che saranno appresso indicati. »

Art. 2.

« Sono eccettuate dalla disposizione contenuta nel precedente articolo le case coi giardini attinenti destinati ad uso ordinario di conventi o monasteri e di altre simili corporazioni, non che i fondi rurali che contenessero miniere di zolfo, e salve le concessioni speciali dove ci siano chiari indizi di simili miniere. »

Riscontrando quest'articolo con quello del progetto di legge, si vede che sono esclusi dalla censuazione i poderi coperti da alberi e vigneti e simili, i quali per la loro condizione, per la natura della coltivazione che vi è esercitata possono darsi in affitto a buone condizioni e però sono stati esclusi dalla censuazione.

Art. 3.

« Sarà all'uopo istituita in ciascuna provincia una speciale Commissione, la quale sarà incaricata delle operazioni di censuazione di cui si tratta. »

Si è fatto osservare che oggi invece di sette Commissioni, perchè sette sono le province della Sicilia, ci sono 24 Commissioni per quanti circondarii noveransi in Sicilia.

Ognuno vede che se la legge si deve eseguire le operazioni dipendenti da quella non devono essere ristrette a pochissimi centri con fatica e dispendio dei direttari al pari che degli aspiranti alla enfiteusi.

Art. 4.

« L'annuo censo da stabilirsi per base, ecc. ».
È inutile che usurpi il tempo del Senato leggendo questo perchè si tratta di circostanze di minore importanza.

Art. 5.

« I fondi saranno ripartiti in quote, ciascuna della estensione non maggiore di sei, nè minore di una salma di misura legale ».

E questo è importantissimo: una salma equivale a un dipresso a due ettari, dunque le quote non devono essere maggiori di 12 ettari nè minori di 2.

Dunque vede il Senato che grande frazionamento di proprietà si farebbe in questo modo, frazionamento non naturale dal quale perciò non è da sperare alcuna utilità.

Art. 6.

« Potranno stabilirsi delle quote di maggiore estensione, quando il terreno non sia tutto fertile, ma in parte lavorativo ed in parte certo, o sia molto distante dai Comuni, o quando ciò sia raccomandato da altre circostanze che bisognerà rispettare per maggior comodo dei censuati ».

Art. 7.

« Fatta la ripartizione in quote si procederà alla concessione in doppio modo, per quelle di una o due salme si farà a sorteggio tra coloro che facessero domanda di attendervi, e per le quote di maggiore estensione sino al limite stabilito dall'art. 5, si darà luogo alle subaste prendendo per norma i canoni fissati giusta l'articolo 4 sopraddetto ».

Dunque noi abbiamo due modi di concessione ad enfiteusi.

Un primo modo per sorteggio. Credo che se ci fosse qui il signor Ministro dell'interno non sarebbe oltremodo contento di questo sorteggio di piccoli fondi fatto così popolarmente in mezzo a popolazioni povere. E questo dico senza dilungarmi a discorrere di quelle conseguenze che sono notissime a tutti, cioè a dire che un piccolo pezzo di terreno toccato in sorte ad un uomo che avrà appena per proprietà la sua zappa non gli servirà ad altro che a fare una seconda concessione eludendo in un modo qualunque la legge che vieta le subenfiteusi, epperò non tenderebbe a nulla, non porterebbe altro che disordine, ritardo e scompiglio.

Art. 8.

« Le licitazioni avranno luogo innanzi la Commissione della provincia, adempiendosi a termine abbreviato quanto è prescritto nelle leggi vigenti ».

Là ci sarebbe da notare un gran miglioramento che presenta la nuova legge cioè a dire che le licitazioni non si fanno dinanzi a sette Commissioni, ma dinanzi ai 24 Tribunali circondariali che presentano molto maggior guarentigia.

Art. 9.

« La Commissione interverrà nei contratti di censuazione, nei quali saranno trascritti tutti i patti dell'enfiteusi ai termini delle leggi civili, e vi sarà stipulato che la quota censita dovrà nel corso di tre anni essere coverta di casa rurale pel colono, e migliorata, sia col ridurre a coltura i terreni incolti, sia coll'accrescerli gli alberi, ove fossero scarsi, sia col rendere più fertili le terre che si trovassero in buono Stato ».

Qui mi pare che coloro che avversano giustamente le enfiteusi vorranno osservare la distanza grandissima che passa tra la legge dittatoriale ed il presente progetto, perchè nella prima si richieggono tutti i patti dell'enfiteusi incominciando dal laudemio, e continuando colla prelezione del direttario, e tutti questi inconvenienti mi pare che siano assolutamente evitati colla nuova legge, nella quale si dice bensì *enfiteusi*, ma in vero s'è detta una specie di contratto il quale non ha che il nome semplice dell'enfiteusi.

Art. 10.

« L'inadempimento del precedente patto produrrà l'annullamento del contratto, meno per censuarii che pria dei tre anni avranno affrancato il loro canone, come sarà detto all'art. 12. »

Art. 11.

« Rimarrà in vantaggio dei prelati, abati, beneficiati, e di tutti gli altri titolari, non che dei conventi, monisteri, e di tutt'altre corporazioni ecclesiastiche, che trovinsi in possesso dei fondi che saranno dati a censo, la rendita coll'aumento che potrà risultare dalla censuazione. »

Art. 12.

« I canoni saranno affrancabili nei modi e termini del decreto 4 ottobre di quest'anno ».

Questo decreto del 4 ottobre 1860 stabiliva l'affrancamento delle enfiteusi ad un dipresso in termini analoghi a quelli nei quali si è votata dal Senato una legge generale.

Fin qui abbiain detto soltanto del decreto, ossia legge dittatoriale; ma oltre a questa legge havvi pure un regolamento, nel quale si incontrano anche altre difficoltà; e per dare un esempio, dirò che all'articolo 7 si stabilisce che, se in un mese la Commissione incaricata non avesse ricevuto dai corpi ecclesiastici tutti i raggugli necessari a stabilire la base della censuazione, e quest'operazione si fosse fatta su raggugli ottenuti in altro modo, la rendita non andasse a beneficio dei corpi morali, ma del demanio.

Questo parmi tal provvedimento da meritare certamente correzione.

Parimenti all'articolo 8 si dice che quei corpi morali ecclesiastici che presentassero i raggugli dopo la decorrenza dei termini perdrebbero per un anno le rendite loro.

Questa ed altre disposizioni che contengono nel regolamento, il quale essendo emanato dalla stessa autorità, che dettò la legge sovra citata, ha pari effetto legale, credo meritino una correzione, che è appunto quanto si fa colla presente legge.

Senatore De Monte. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Monte. Sono dolente, o Signori, di non essere questa volta dell'opinione del mio riverito amico signor Siotto Pintor. Io non credo che vi sia contraddizione tra la legge non ha guari votata dal Senato, e questa che ora si propone, imperocchè egli è vero che con quella legge noi abbiamo autorizzato gli enfiteuti ad affrancare i loro canoni, a redimere i loro fondi mercè altrettanta rendita inscritta; ma, domanderò io, che cosa impedirà agli enfiteuti di Sicilia, i quali diventeranno tali mercè questa legge, ove essa sia votata dal Senato, di affrancare i loro canoni collo stesso metodo stato sancito dal Senato?

Dunque mi pare che non vi ha nessuna contraddizione; anzi mi pare che sia proprio una specie di logica transizione quella che si propone, imperocchè ove sono fondi (e fondi ordinariamente non ben coltivati, poichè posseduti da mano-morta, e le mani-morte di Sicilia posseggono fondi sterminati, e quindi difficilmente possono badare alla regolare loro coltura) quando dunque vi sono questi fondi, anzichè esporli attualmente in vendita, locchè potrebbe produrre un danno alle corporazioni ecclesiastiche, in vece si concedano in enfiteusi. E ciò risponde, mi sembra, all'obiezione che proponeva il Senatore Linati.

Ed infatti io credo che lungi dall'esservi danno vi sia propriamente un vantaggio alle corporazioni ecclesiastiche di Sicilia, mentre questi fondi tenuti nelle loro mani certamente non sono gran fatto ben amministrati, e coloro che han viaggiato in Sicilia, o conoscono quest'isola, sanno benissimo che vi sono sterminate tenute, quasi incolte, le quali appartengono alle mani-morte.

Che dunque queste tenute vadano nelle mani dei privati, certamente sarà un gran vantaggio per la pubblica economia, e per tutti i cittadini che vi attendevano, ed un vantaggio ancora per i corpi ecclesiastici, imperocchè dove essi possono ora avere con stento o sì o no una rendita da beni che non sono al certo utilmente amministrati, essi avrebbero una rendita certa; e poi questo canone potrebbe venir migliorato mercè il beneficio della subastazione. Veggono quindi i Signori Senatori, che la legge che si propone mira tanto all'additato principio generale, e al benessere delle corporazioni religiose di Sicilia, quanto che si esclude dall'enfiteusi qualunque fondo il quale fosse piantato a vigne, od alberato. Il che prova eziandio che rientrano propriamente i fondi a concedersi nella natura dell'enfiteusi, la quale fu immaginata dal diritto romano e dalle legislazioni posteriori unicamente per ridonare alla coltura fondi i quali altrimenti sarebbero stati abbandonati.

Ora se questo è lo scopo che si propone la legge attuale, se questo scopo comprende non meno l'utilità pubblica e dei privati cittadini, che quella delle corporazioni religiose, credo che non vi possa essere alcun dubbio per dare un voto favorevole alla legge che si propone.

Perciò concludo che, non essendovi contraddizione fra la legge testè votata dal Senato e quella che ora si propone; non essendovi alcun danno delle corporazioni ecclesiastiche; conseguendosi anche lo scopo della pubblica e privata utilità, concludo, dico, che la legge debba essere accolta dalla saviezza del Senato.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Domando la parola non tanto per parlare sul merito della legge quanto per far alcune considerazioni sopra un argomento o meglio modo di argomentare, che non vorrei che prendesse autorità nel Senato, tanto più che l'ho sentito esporre anche dall'onorevole signor Ministro guardasigilli.

Si è detto: noi facciamo legge buona perchè ne esiste una peggiore ordinata dal Governo prodittoriale; quindi facendo un po' meno male, noi facciamo ottima cosa.

Io non posso ammettere questo genere di argomentazione, nè per questa legge, nè per alcun'altra.

Sta sempre nel potere legislativo il poter abrogare una legge cattiva, e se, storicamente parlando, un governo improvvisato in un paese, un governo transitorio, un governo soggetto più o meno a pressioni, può fare per avventura qualche legge che dopo si ravvisi meno giusta ed opportuna, il dovere del potere legislativo sarebbe quello di abrogare queste leggi, e non di farne una meno cattiva, credendo con questo di fare una cosa buona.

Ho parlato soltanto del modo di argomentazione, e credo che non sarà discaro al Senato che qualcuno protestasse contro questo modo di argomentare, il quale supporrebbe che non si potesse rimediare ad una legge cattiva se non facendone una meno cattiva.

Del resto sul merito della legge mi dichiaro incompetente.

Questa legge non è applicabile che alla Sicilia; se tutti i siciliani, persone competenti, persone rispettabili, che sono nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento, credono questa legge buona pel loro paese, non posso far di meno che rassegnarmi, e la concederò.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro.

Ministro di Grazia e Giustizia. L'onorevole signor preopinante ha preso troppo strettamente ed anzi alla lettera le mie parole.

Non ho voluto dire già che questa legge veniva ad essere presentata solo per correggere una legge cattiva, quasi non avesse il Ministro il diritto di presentare ed

il Parlamento non potesse approvare una legge per mezzo della quale quella cattiva venisse abrogata.

Ho detto soltanto che l'occasione per la quale quella legge venne presentata da uno dei deputati fu precisamente perchè si volle correggere una legge anteriore, ma questa mia osservazione non andava certamente scompagnata da tutte le altre, perchè allorchando si vuol prendere un argomento isolato, quest'argomento isolato può sembrare cattivo, mentre che poi quando è accompagnato dagli altri riesce buono, od almeno serve a rincalzare gli altri.

La Sicilia è in uno stato affatto diverso da quello in cui si trovano le altre province, là vi sono dei latifondi di una sterminata grandezza, i quali sono in una perfetta mancanza di coltura; essi non rendono può dirsi nulla lasciati in possesso delle mani-morte, invece passati nelle mani dei privati per mezzo di questi canoni, di queste enfiteusi, possono essere ridotti a coltura.

La cosa essendo precisamente in questi termini, si diceva che sarebbe una specie di progresso, se si potesse, mercè questa legge, modificare l'antica, vale a dire quella proprietaria o dittatoriale.

Per la qual cosa prego l'onorevole Senatore di considerare che non esposti un argomento isolato il quale certamente sarebbe difettivo, ma ho voluto afforzare gli altri, i quali potevano dare ragione alla presentazione e alla discussione di questa legge.

Senatore **Amari**, conte. Stimo mio dovere di dare qualche schiarimento al Senato sulla situazione propriamente agraria della Sicilia che si va a collegare colla presente discussione.

È vero che i corpi morali di Sicilia occupano una quantità grandissima di terra; ma è vero altresì che una buona quantità di queste terre è data ad enfiteusi. Questa mia asserzione sembrerà cosa nuova, ma pure è vera.

Mi basta ricordare le antiche enfiteusi fatte dalle Mense vescovili, e quanto avvenne all'epoca in cui i gesuiti furono aboliti; molti dei loro fondi si diedero ad enfiteusi, e questi latifondi, questi immensi, sterminati fondi esistono tutt'ora senza coltura, quantunque sino d'allora si credeva altrimenti sarebbero andate le cose.

Oggi siamo nella stessa situazione d'allora: crediamo noi che questa legge farà mutare tosto le condizioni agrarie della Sicilia? La triste esperienza antica, e quella di circa un mezzo secolo fa (anzi saranno 74 o 75 anni da che fu fatta quella censuazione, od enfiteusi dei beni dei gesuiti) ci dimostra che i nuovi proprietari li mantengono nello stesso stato in cui li ebbero allora; mi basta accennare il fatto, non essendo questo il momento di spiegarne il perchè dappoichè molte e svariate ne sono le cagioni.

Aggiungo un altro fatto. Nel 1821 la Sicilia ebbe una legge sua speciale che ordinò che tutti i beni dei Baroni per pagare i loro debiti fossero venduti; e sic-

come non si potevano vendere per mancanza di compratori, allora fu detto che si facesse una assegnazione in beni fondi ai creditori per estinguere i loro crediti.

Siccome i corpi morali erano creditori dei Baroni, così costoro acquistarono ed ebbero assegnate una quantità non piccola di terre ovvero feudi. Ma è da sapersi ancora che il prezzo venale d'allora non corrisponde al prezzo d'oggi. Allora per esempio per un credito di 100 si ebbe una quantità B di terra, e questa oggi vale 200.

Io non so sopra quali basi debba oggi formarsi questa nuova enfiteusi, se sull'assegnazione fatta al 1824 o sopra altre basi, e noi non abbiamo altri elementi legali se non quelli del 1824, tranne i nuovi affitti e le valutazioni novelle. Dunque sarebbe una operazione dannosa sotto questo punto di veduta. Neppure io credo utile in questo momento l'enfiteusi, e ciò sotto un altro punto di veduta ed è il seguente. Una legge in Sicilia, che bene non ricordo, dà facoltà di ricomprare i censi, e con questa facoltà altro non s'intende se non che il fondo enfiteutico, il quale è soggetto a un dato onere, può liberarsi quando il proprietario non dia il capitale corrispondente al censo stesso, ma una rendita eguale a quella somma che ne percepisce il corpo morale stesso; di modo che se il corpo morale abbia la rendita di franchi 5 annuale invece di avere il capitale di 100 avrà quello di 72 perchè la rendita oggi è a 72, e così con 72 si libera dal censo. Questo è un grandissimo danno.

Si aggiunge a ciò che in Sicilia oltre ai molti beni dei corpi morali vi esistono ancora dei beni demaniali. Adesso colla legge votata dalla Camera dei deputati per i beni demaniali, osservo che anche i beni demaniali di Sicilia vi dovrebbero essere compresi, e non trovo una saggia ragione perchè questi beni demaniali della Sicilia non vadano ad essere colpiti dalla stessa legge, perciò debbono essi ancora essere venduti.

Da tutti questi rapidi cenni parmi provvido consiglio di sospendere questa legge speciale della enfiteusi dei beni delle mani-morte e lasciare che la legge generale della vendita dei beni dello Stato operi per tutta l'Italia indistintamente ed anche per la Sicilia; che i beni delle mani-morte si riserbino per altro tempo ed a maggiore utile della Nazione. Se poi farete diversamente non otterrete neppure il fine da molti sperato della divisione della proprietà, e del miglioramento della agricoltura.

No, Signori, non otterrete quello scopo. Sia un feudo, di questi ve ne sono molti, p. e., di 1,300 salme, che sono eguali a 2,600 ettari; questi 2,600 ettari li volete dividere in 4, in 10 ettari: ma chi li coltiverà? Un momento fa si diceva in questa Camera: la Sicilia non ha una popolazione così spessa, per quanto la popolazione possa essere sufficiente, per queste coltivazioni; ma di grazia chi andrà a coltivare quattro ettari senza capitale, per fare un cammino di più miglia, essendo i centri d'abitazione troppo distanti?

Io so benissimo come andrà a finire questa censuazione: cadranno questi feudi in mano di chi non dovrebbe averli?

Dunque per tutte queste considerazioni io non crederci utile in questo momento di discutere questa legge, e pregherei il Senato di aspettare che la legge generale della vendita dei beni demaniali di tutta l'Italia abbia luogo, ed in Sicilia abbia il suo esequimento, ed appresso pensare alle enfiteusi.

Senatore **Amari**, *professore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Amari**, *professore*. Il mio carissimo amico ed omonimo, ha sostenuto una tesi che veramente si allontana dalla mia, come credo che le idee mie si allontanino dalle sue in quanto ai beni ecclesiastici.

In primo io farò osservare che il fatto da lui asserito che cioè i beni dei Gesuiti dopo ottant'anni dalla loro soppressione non sono stati censiti, è un poco inesatto.

I Gesuiti furono espulsi dalla Sicilia nel secolo passato, ma tornarono prestissimo, e non c'è nessuna legge...

Senatore **Amari**, *conte*. Perdoni, furono anzi censiti.

Senatore **Amari**, *professore*. Non vi fu legge, nessuna legge che ne prescrisse particolarmente la censuazione.

In secondo luogo mi pare che egli voglia sostenere una tesi la quale non incontrerebbe nessuno nel Parlamento disposto ad accettarla, cioè a dire di lasciare i beni come stanno. Ma che! Lasciare così precariamente così imperfettamente coltivata, anzi può dirsi quasi incolta tutta quella immensità di terreni! La Sicilia non ha popolazione che basta all'agricoltura, appunto perchè la proprietà non è divisa; e vorremo lasciarla così finché seminati come dai denti di Cadmo i terreni stessi producano agricoltori?

Ma la legge non può abbandonarsi alla provvidenza, secondo i teologi stessi la provvidenza vuol essere aiutata dall'uomo.

Io credo che la legge della censuazione è utile e giusta perchè prepara e stabilisce un termine di mezzo, uno stadio da percorrere tra le condizioni attuali, e quelle della maggior divisione e maggior libertà della proprietà territoriale.

Voci. La Chiusura.

Presidente. Nessun altro domandando la parola, interrogo il Senato se intenda di chiudere la discussione generale. Chi intende di chiudere la discussione generale voglia alzarsi.

(È chiusa).

Passerò alla lettura degli articoli.

Art. 1.

« Tutti i beni rurali ecclesiastici esistenti nelle provincie siciliane, tanto che sieno di patronato regio od appartengano al patrimonio regolare, a prelati, beneficiati, prebendari, conventi, monasteri, chiese ed altre corporazioni e luoghi ecclesiastici sotto qualunque

titolo, eccetto quelli che appartengono a cappellanie laicali, saranno dati ad enfiteusi perpetua redimibile in quote distinte e previo incanto. »

Presidente. Metto ai voti questo articolo 1.

Senatore **Amari**, *Professore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Amari**, *Professore*. Prima della votazione di questo articolo dal quale potrebbe dipendere l'esito della legge, io mi credo in dovere di far osservare che la censuazione dei beni ecclesiastici in Sicilia è di tanto maggior momento quanto la brama e l'affretta coi voti l'universale dei Siciliani.

A tutte le ragioni già esposte, si aggiunga dunque quella di contentare un giusto desiderio delle popolazioni, e di aprire una via all'industria ed all'investimento di capitali.

Presidente. Metto ai voti l'art. 1.

Chi lo approva si alzi.

(Dopo prova e controprova è approvato).

Art. 2.

« Sono eccettuate dalle disposizioni contenute nel precedente articolo le case, con gli orti attenenti, destinate ad uso ordinario di conventi e monasteri, e di altre simili corporazioni, i boschi di qualunque genere, i fondi che in tutto o nella massima parte sono piantati a vigneto od albereto di qualunque natura, e quelli ove esistono miniere aperte o indizi evidenti di miniere ».

(Approvato).

Art. 3.

« I canoni o le rendite rispettive provenienti dalle enfiteusi rimarranno agli individui, o alle corporazioni cui appartengono i fondi suddetti, salve le azioni di dominio, usufrutto, servitù, ipoteche, privilegi e tutte le altre azioni reali in favore degli aventi diritto. »

(Approvato).

Art. 4.

« Per l'esecuzione delle operazioni di cotale enfiteusi, meno le subaste, sarà istituita in ciascun capoluogo di circondario una speciale Commissione composta del sotto-prefetto, che ne sarà il presidente, da un ecclesiastico delegato dall'ordinario della diocesi, da un magistrato destinato dal presidente della Corte d'appello, dal ricevitore circondariale dei rami e diritti diversi, da tre notabili da nominarsi dalle deputazioni provinciali.

« Nei capoluoghi di provincia le Commissioni saranno presiedute dai prefetti, ovvero da un consigliere di prefettura da lui delegato.

« Esse Commissioni funzioneranno coll'intervento di quattro membri almeno, ed in caso di parità, sarà preponderante il voto del presidente.

« Saranno assistite da un segretario e da quel numero d'impiegati che verrà fissato per regolamento: e redigeranno il verbale delle loro sedute a firma del presidente e del segretario. »

Senatore **Stotto Pintor**. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Stotto Pintor**. La mi pare grossa e marchiana questa disposizione dell'art. 4.

Facciamo caso che un presidente bisbetico di una Corte d'appello voglia mandare il presidente di classe o anche un semplice consigliere alla Commissione. Questo presidente di classe, questo consigliere dovrebbero essere presieduti da un semplicissimo sotto-prefetto? ovvero ancora da un due volte semplicissimo consigliere di prefettura?

Vengo al capoverso secondo; e qui mi pare che bisogna togliere la parola *esse* o la parola *commissioni*.

Esse è pronome dimostrativo di persona o di cosa dianzi detta. Converterà dire le *commissioni*. Oppure soltanto *esse*, sopprimendo la voce *commissioni*.

Non si dice *esso uomo*, non si dice *esso Senato*, non si dice almeno con proprietà di linguaggio.

Che dirò poi della parola *funzioneranno*?

Vi ha la voce *funzione*, ma non si dice *funzionare*.

In ogni caso poi le Commissioni legislative non funzionano punto o poco, in quella guisa che il Senato non *funziona* affatto affatto. Codesta è parola simile al vulgato *funzionario*, vocabolo *Lacerator di ben costrutti orecchi*.

Propongo che si dica *le commissioni siedono, deliberano coll'intervento di quattro membri almeno ecc.*

Propongo ancora che si tolga la frase a *firma del Presidente*. Non mi pare italiana: basterà dire: *il verbale delle loro sedute, firmato dal Presidente*.

Senatore **Pinelli**. Domando la parola.

Presidente. (al Senatore Stotto Pintor). La prego di voler scrivere e mandare al banco della presidenza il suo emendamento.

Senatore **Pinelli**. L'onorevole Stotto Pintor si è occupato di disposizioni, le quali veramente possono dirsi alquanto minute e che più al regolamento che alla legge appartengono.

Prendendo le espressioni nel senso naturale appare che non è altrimenti intenzione della legge che si dia in questa commissione un membro della Corte d'appello, bensì, che sia scelto dal Presidente della Corte d'appello.

La posizione di queste stesse commissioni, la loro istituzione porterà il più sovente che si trovino fuori del centro di giurisdizione ove siede la Corte d'appello.

Da ciò è evidente che non è da presumersi che voglia il capo della Corte d'appello dimenticare ciò che è dovuto in linea di riguardo ai membri del proprio corpo.

Quanto poi alla redazione essa potrebbe forse essere migliorata, senza che ne risulti alcuna variazione nella sostanza.

Certamente bisognerebbe poi mettere in bilancia i miglioramenti alla legge cogli inconvenienti di rendere la legge stessa per ora inaccettabile per il ritorno che dovrebbe fare all'altro ramo del Parlamento.

Dunque mi lusingo che l'onorevole Stotto Pintor benchè tenero dell'esattezza, e della buona lingua nella redazione delle leggi non vorrà insistere, specialmente per la considerazione accennata.

Senatore **Stotto Pintor**. Vorrei rispondere all'onorevole Senatore che le Commissioni siedono ancora nei Capi-luoghi di provincia dove sono Corti d'appello, e non è cosa da suporsi di leggieri, ma pure non è impossibile il caso di un Presidente bisbetico cui piaccia di mandare un Consigliere d'appello.

Presidente. Il Senatore Stotto Pintor proporrebbe diversi emendamenti, all'art. 4; là dove si dice *da un magistrato destinato*, vorrebbe che si dicesse *da un giudice di circondario*.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io pregherei l'onorevole Stotto Pintor a voler ritirare questo emendamento, perchè non produce niente di nuovo in riguardo alla sostanza della legge, ma tocca semplicemente la forma.

Sicuramente si nominerà dal Presidente un Magistrato che sia inferiore per modo che non ne possa scapitare la sua autorità, e che il sotto-prefetto essendo Presidente non debba suporsi a comandare ad un suo superiore di grado, ma che abbia un grado a lui inferiore.

Ma che vi sia un Presidente bisbetico o matto, noi non dobbiamo supporlo.

D'altra parte io pregherei l'onorevole Stotto Pintor a non essere tanto tenace della purità della lingua, non già perchè si debba essere troppo corrivi in questa parte, ma perchè se tutte le leggi che si sono votate potessero essere salve da una qualche censura circa alla purezza della locuzione, si dovrebbe consacrare tutta la vita per poterle correggere.

Ora se noi vogliamo che questa legge sia un poco migliorata per ciò che riguarda il dettato, noi l'otterremo, ma non potrà essere messa in esecuzione perchè converrà presentarla nuovamente all'altro ramo del Parlamento, nè potrà in questa sessione esser votata.

Veramente l'onorevole Stotto Pintor otterrebbe il suo intento che questa legge non andrebbe in esecuzione, ma questa sua veduta, io credo che non sia partecipata dal Senato.

Senatore **Stotto Pintor**. Noi dobbiamo saper grado all'onorevole Senatore Coppi il quale ci ha messi nella via di andare con molto studio ricercando la purezza e la proprietà della lingua.

Più volte mi è venuto in mente di ciò fare, ma considerando la pochezza della mia autorità me ne sono astenuto per timore di parere pedante.

Ma poichè mi conforta l'esempio di un Senatore toscano, io procedo sicuramente innanzi conciossiachè se non tutti i riboboli fiorentini sono veramente lingua italiana, niuno è però che non ammetta come i toscani sieno i giudici migliori del materno favellare.

Presidente. Domanderò prima di tutto se è appoggiato questo primo emendamento del Senatore Stotto Pintor il quale vorrebbe sostituire alle parole *da un ma-*

giurato destinato dal Presidente della Corte d'Appello, queste altre da un Giudice di circondario.

Senatore **Stotto Pintor**. Oppure da un giudice inferiore nel grado a consigliere d'appello.

Presidente. Io non posso leggere giudice inferiore a consigliere d'appello quando ella ha scritto giudice di circondario.

Senatore **Stotto Pintor**. Io sostituirei l'una all'altra dizione.

Presidente. Abbia la cortesia di scrivere il nuovo emendamento.

Senatore **Stotto Pintor**. Sia poi come si vuole, io ritiro questo mio emendamento: gli altri non già, perchè le parole alle quali si riferiscono non sono punto italiane.

Presidente. Il primo emendamento essendo stato ritirato passo al secondo.

Al capoverso ov'è detto *Esse Commissioni funzioneranno* si sostituirebbero le seguenti: *Le Commissioni deliberano*.

Domando se è appoggiato.

(Non è appoggiato).

Viene ora il terzo emendamento: là dove si dice; e redigeranno il verbale delle loro sedute a firma del Presidente l'onorevole Stotto-Pintor vorrebbe si dicesse e redigeranno il verbale delle loro sedute firmato dal Presidente.

Domando se è appoggiato.

(Non è appoggiato).

Rileggo l'articolo 4 (V. sopra).

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

Art. 5.

« Fra due mesi dalla pubblicazione di questa legge i rappresentanti ordinari dei corpi morali ed individui notati nell'articolo 4, dovranno presentare alle Commissioni circondariali una dichiarazione da loro firmata dei beni-fondi che posseggono in ciascun territorio del circondario, la quale deve contenere:

« a) Un esatto quadro di tutti i beni rurali da loro posseduti, con tutte le indicazioni necessarie, e specialmente colla descrizione dei confini, della estensione, del numero degli alberi ed arbusti, delle fabbriche rurali, fattorie, cascine, case che vi si ritrovano, non che delle sorgive di acqua potabile o minerale, e delle acque d'irrigazione il di cui uso spetta o potrebbe spettare.

« b) L'indicazione del titolo originario del loro possesso, le servitù attive e passive d'ogni podere, i diritti contestati o pretesi, i giudizi pendenti e lo stadio nel quale si ritrovano, ed i privilegi e le ipoteche che i terzi conservano in ciascun podere;

« c) Un sommario degli affitti dal 1854 in poi, colla designazione dei rispettivi atti e di qualunque altra prova correlativa;

« d) Il corrispondente certificato del catasto fon-

diario, portante la rendita imponibile di ciascun podere e la indicazione della tassa dovuta;

« e) Finalmente l'espressa dichiarazione di essere pronti a stipulare l'enfiteusi ordinata da questa legge.

« I presidenti delle Commissioni rilasceranno ricevuta di questa dichiarazione. »

(Approvato).

Art. 6.

« Scorsi due mesi senza adempire a quanto prescrive l'articolo precedente, non sarà ammessa alcuna eccezione pei rappresentanti dei detti corpi morali ed individui notati, neanche quella di mancata pretesa autorizzazione: e saranno sottoposti ad una multa non minore di L. 200, nè maggiore di L. 400, per la mancata dichiarazione.

« La multa sarà pronunciata con rito sommario, e con sentenza inappellabile dal Tribunale di circondario, nella cui giurisdizione sono siti i beni, sulla deliberazione della Commissione circondariale attestante il fatto, trasmessa dal Presidente al Regio procuratore presso il Tribunale stesso.

« Le multe formeranno un fondo speciale d'ogni Commissione da spendersi con deliberazione della stessa. »

(Approvato).

Art. 7.

« I notari sono, in vigore di questa legge, fra un mese dalla sua pubblicazione, obbligati rimettere ai sindaci dei Comuni di loro residenza un ragionato elenco da loro firmato, ovvero un certificato di non esistenza di tutti gli atti traslativi di proprietà in favore dei corpi morali descritti, che trovansi stipulati nelle loro minute, o in quelle da loro conservate, nel periodo posteriore al 1830, ed inoltre un elenco di tutti gli atti di affitto, sia in genere, sia in danaro, o atti di colonia parziaria, che trovansi nelle dette minute stipulati dal 1850 in poi.

« Gli atti saranno indicati per ordine cronologico, vi saranno scritti i nomi degli stipulanti, la circoscrizione, la estensione se vi è espressa, la durata dell'affitto ed il prezzo convenuto tanto in genere che in danaro, e gli anticipi se ve ne sieno.

« Queste note e certificati dai sindaci trasmessi al presidente della Commissione del circondario saranno spediti ai presidenti di quelle Commissioni ove sono siti i beni. »

(Approvato).

Art. 8.

« I sindaci sono obbligati rilasciare ricevuta ai notari delle note e dei certificati negativi, indicando il giorno della presentazione. E trascorso il termine, la Giunta municipale proporrà alla Commissione la sospensione dall'ufficio di quel notaro che non avrà adempito al disposto di questa legge.

« La sospensione sarà pronunciata con rito sommario e con sentenza inappellabile dal Tribunale di cir-

condario sulla deliberazione della Commissione trasmessa a cura del presidente al Regio procuratore: ma la sentenza sarà dallo stesso magistrato revocata, quando il notaio potrà far constare l'adempimento compiuto da sua parte al disposto della legge. »

(Approvato).

Art. 9.

« Nello stesso periodo di tempo indicato dall'articolo 5, la Giunta municipale di ciascun Comune raccoglierà i dati indicati dal citato articolo sui beni fondi descritti, che esistano nel territorio del proprio Comune, e formandone un quadro, lo rimetterà alla Commissione circondariale insieme ai certificati dei Notari. »

(Approvato)

Art. 10.

« Riuniti questi elementi, le Commissioni fisseranno la rendita lorda dei beni fondi da concedere ad enfiteusi, eguale alla media risultante dall'imponibile e dagli affitti degli ultimi sei anni a tutto il 1860. Mancando gli atti di affitto, si procederà sulla base dell'imponibile catastale. »

(Approvato)

Art. 11.

« Per i fitti convenuti in genere si farà il coacervo dei prezzi degli ultimi sei anni sugli elementi, che le Commissioni circondariali raccoglieranno nel modo che sarà fissato dal regolamento. »

Senatore **Stotto Pintor**. Io non penso che la sostituzione di una voce faccia sì che la legge si debba rimandare alla Camera dei Deputati, supposto che non ne sia mutato il concetto. Premessa questa osservazione, ei mi sembra che *coacervo* la sia voce piuttosto araba ed ottentotta o gota o visigota, ma non è certamente italiana: si potrebbe dire la *somma*.

Presidente. Domando se la proposta modificazione è appoggiata.

Senatore **Amari prof.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Amari**. Io credo veramente che per la sostituzione di questa parola non varrebbe la pena di mutare l'articolo, tanto più che posso assicurare l'onorevole Senatore **Stotto Pintor** (in questo momento non abbiamo qui il dizionario della Crusca che veramente al modo con cui procedono le discussioni, pare dovrebbe non solo far parte della biblioteca, ma star qui sul tavolo) posso assicurarlo che questa parola *coacervo* non è niente affatto araba. Io credo che venga da qualche terra latina, così credo; ed è stata sempre quasi tecnicamente adoperata in Sicilia per indicare l'operazione di prendere le somme di varii anni di rendita, e metterle insieme per cavarne la media...

Senatore **Pinelli**. Facciamo una legge per la Sicilia, e conviene servirsi dei termini che colà si usano.

Senatore **Amari**. Quest'operazione come dissi l'hanno intitolata *coacervo*, e credo che non sia vizio l'adopearla nella legge.

Senatore **Stotto Pintor**. La legge essendo speciale alla Sicilia, e quella parola essendo colà intesa, si lasci pure! ritiro il mio emendamento.

Presidente. Metto dunque ai voti l'articolo 11 (V. sopra).

(Approvato)

Art. 12.

« Dal canone lordo di ogni podere si dovranno dedurre tutti i pesi dovuti come livelli, rendite ed altri simili, non che la tassa prediale dovuta allo Stato nell'epoca della valutazione, per darsene il carico al nuovo enfiteuta, restando a suo utile o danno qualunque futura variazione della stessa tassa. »

(Approvato).

Art. 13.

« Di tutti i beni da concedersi in enfiteusi colle enunciate indicazioni saranno quindi formati dei quadri che devono esser notificati ai rappresentanti dei corpi morali per mezzo degli uscieri di mandamento, insieme alla domanda della multa in caso di mancata dichiarazione. »

(Approvato).

Art. 14.

« Dalla data della notifica dei quadri, i rappresentanti dei corpi morali avranno un mese utile, onde far pervenire alle Commissioni circondariali le loro osservazioni sui quadri formati e chiederne la riforma. »

« Il presidente rilascerà ricevuta di questo documento. »

Scorso il termine, la Commissione comproverà, per suo verbale, la non esistenza de' richiami. »

(Approvato).

Art. 15.

« I reclami debbono essere esaminati dalla Commissione, e formeranno il soggetto di apposite deliberazioni registrate nei verbali: e dopo si procederà alla convalidazione dei quadri formati, ovvero alla formazione dei nuovi. »

« I nuovi quadri o la deliberazione che conferma i primi, sarà notificata ai termini dell'articolo 12. »

Contemporaneamente questi quadri saranno affissi e pubblicati nel modo da disporvi per regolamento. »

(Approvato)

Art. 16.

« Dal giorno della pubblicazione ed affissione dei quadri si aprirà un termine utile ai reclami per coloro che avranno alcuna ragione ad esperire sui beni da concedersi in enfiteusi, ed essi dovranno far notificare le loro dimande ai presidenti delle Commissioni circondariali per mezzo degli uscieri di mandamento, depositando lo stesso giorno i corrispondenti documenti presso il segretario. »

(Approvato).

Art. 17.

« I diritti certi, liquidi, o in qualunque modo prontamente valutabili, si convertiranno a giudizio delle Commissioni in annua rendita da accollarsi agli enfiteuti. »

« Pei diritti non liquidabili prontamente, o indeterminati, o eventuali, o in qualunque modo litigiosi, si sospenderà l'enfiteusi finchè non potrà effettuarsi la loro conversione in rendita a carico dell'enfiteuta. »

« Sul merito dei diritti litigiosi pronuncieranno i magistrati competenti. »

« La notifica del reclamo sospenderà di pieno diritto le semplici operazioni fino alla decisione amministrativa delle Commissioni, o fino a quella delle autorità competenti, se trattasi di diritti litigiosi. »

(Approvato)

Art. 18.

« Contro le deliberazioni della Commissione circondariale è ammesso reclamo innanzi alla Corte d'appello, la quale giudicherà secondo le forme del giudizio sommario. »

(Approvato).

Art. 19.

« I fondi da concedere saranno ripartiti in quote, ciascuna dell'estensione media di ettari 10 (pari a salme 5, bisacce 2, tomoli 3, 2 in misura siciliana); ma potranno stabilirsi delle quote di maggior estensione, secondo che ciò sia consigliato dalle circostanze dell'agricoltura e pastorizia, purchè non si ecceda il limite massimo di ettari 100, pari a salme 57. »

(Approvato).

Art. 20.

« Determinato il sistema della divisione, le Commissioni circondariali daranno mandato ai periti, da loro scelti, della materiale divisione dei poderi in quote, assegnando a ciascuna la rata proporzionale del canone, oltre alla rata dei pesi e della tassa prediale dovuta allo Stato che ciascun nuovo enfiteuta deve accollarsi. »

« E i periti descriveranno i confini d'ogni quota, i segni divisorii col numero progressivo, e coll'indicazione della superficie, delle fabbriche rurali, degli alberi, delle acque sorgive, o di quelle il di cui uso spetta o potrebbe spettare a ciascun enfiteuta, fissando il sistema di distribuzione. »

(Approvato).

Art. 21.

« Dovranno pure stabilire le vie, i diritti di attingere acqua o di abbeverare gli animali, per tutte le quote di ciascun fondo, procurando evitare quanto più sia possibile le reciproche servitù fra gli enfiteuti. »

(Approvato).

Art. 22.

« Le Commissioni circondariali, esaminati i piani di divisione presentati dai periti, li approveranno o vi faranno le opportune modificazioni. »

« Queste deliberazioni non van soggette ad esame. »
(Approvato).

Art. 23.

« Sulle basi della divisione e valutazione, approvate come all'articolo precedente, le Commissioni procederanno alla redazione del quaderno di condizioni a termini di legge e conforme il titolo IX del Codice civile vigente nelle province siciliane, salve le seguenti modificazioni: »

« a) Non sarà pattuito, nè avrà effetto qualunque diritto di prelazione in favore del dominio diretto; e parimenti non sarà pattuito, nè dovuto alcun laudemio in caso di vendita o di altra alienazione; »

« b) In ogni caso di devoluzione del dominio utile al padrone diretto per deteriorazioni, per non pagamento di canoni, o per qualunque altra causa sarà obbligatorio pel direttario ecclesiastico concedere nuovamente il fondo ad enfiteusi fra tre mesi, nelle stesse forme stabilite dalla presente legge; »

« c) Sarà espressamente stipulata la proibizione della subenfiteusi, la quale in tutti i casi sarà riputata nulla e come non fatta, ricevendo il succanone la natura di una semplice rendita; »

« d) In ogni caso di divisione, il canone seguirà la divisione del fondo enfiteutico. »

(Approvato).

Art. 24.

« Formato in questo modo il quaderno delle condizioni per ogni singola quota, sarà questo rimesso, coll'articolo della perizia che lo riguarda, al Procuratore regio del Tribunale di circondario del luogo ove sono siti i beni. »

(Approvato).

Art. 25.

« Nel rimettere il quaderno delle condizioni al Tribunale, il Presidente della Commissione ne darà legale conoscenza al rappresentante del corpo morale proprietario; dopo di che la sua assenza nella subasta non sospenderà il compimento dell'enfiteusi. »

(Approvato).

Art. 26.

« Sulle istanze del Regio procuratore saranno quindi aperte le subaste colle formalità prescritte dalle leggi di procedura nei giudizi civili per la vendita dei beni immobili dei minori, e salvi gli additamenti di decimo e di sesto, che dovranno essere preceduti da nuovi manifesti coll'intervallo di cinque giorni pria di celebrarsi la subasta in grado dei detti additamenti. »

(Approvato).

Art. 27.

« Entro i tre giorni posteriori all'aggiudicazione si potranno sperimentare i diritti di prelazione delle persone a cui competono per legge. »

« Vi saranno gli additamenti di decimo e di sesto anche contro il preferito. »

(Approvato).

Art. 28.

« Il verbale di ultima aggiudicazione costituisce il titolo della parte; esso avrà virtù esecutiva. »
(Approvato).

Art. 29.

Le spese delle subaste saranno a carico degli enfiteuti; le spese delle perizie per la divisione dei fondi in quote e ripartizioni a carico dei corpi morali.

I periti ripeteranno queste somme sulla liquidazione fatta dalle Commissioni circondariali omologata da ordinanza del Presidente del Tribunale di circondario. »

(Approvato).

Art. 30.

« Ove avvenga il caso, che il pubblico incanto si dichiari deserto per tre volte sullo stesso fondo, la Commissione potrà procedere alla concessione in enfiteusi di esso fondo a privata trattativa, senza nulla immutare di quanto è disposto agli articoli 20, 21 e 22 della presente legge. »

(Approvato).

Art. 31.

« Gli enfiteuti non potranno immettersi nel materiale possesso per effetto dell'aggiudicazione, quando vi sieno dei contratti di affitto incominciati a decorrere, purchè convenuti secondo le forme e per il periodo di tempo stabilito dalle leggi.

« Gli affitti stipulati dopo la pubblicazione in Sicilia del decreto 18 ottobre 1860, e non ancora cominciati a decorrere quando sarà fatta l'enfiteusi, resteranno sciolti ipso iure colla fine dell'anno agrario in corso al tempo dell'aggiudicazione, restando a vantaggio dei fituari i frutti attribuiti a quell'anno per patto, o in mancanza per consuetudine. »

(Approvato).

Art. 32.

« I fittaiuoli però i di cui affitti dovranno essere rispettati, a termini dell'articolo precedente, non solo non potranno opporsi alle operazioni che dovranno fare la Commissione e i periti per redigere il piano di divisione enfiteutica, ma saranno tenuti di conservare sino alla fine dello affitto tutti i segni divisorii che la Commissione avrà creduto necessario di apporvi. »

(Approvato).

Art. 33.

« I diritti reali ed ipotecari acquistati dai terzi restano salvi, malgrado l'allivellazione del fondo.

« I creditori e gli altri ai quali spettano tali diritti, eserciteranno però le loro ragioni preferibilmente sul fondo del canone. »

(Approvato).

Art. 34.

« Ritenendosi come sospesa la enfiteusi durante il periodo degli affitti validati dalle Commissioni, i corpi

morali continueranno a percepire i convenuti fitti ed a pagare tutti gli oneri corrispondenti.

« Durante questo tempo, e salva la fatta limitazione, i nuovi enfiteuti eserciteranno tutti gli altri diritti ed obblighi annessi per legge e per patto al dominio utile. »

(Approvato).

Art. 35.

« I canoni risultanti da queste enfiteusi finchè non sia altrimenti provveduto con legge generale, saranno redimibili in una o più rate, a piacimento degli enfiteuti, immobilizzandosi a nome del corpo morale una rendita inscritta nel Gran Libro del debito pubblico italiano, uguale al canone netto. »

(Approvato).

Art. 36.

« Ogni altra legge in opposizione di questa è abrogata. »

(Approvato).

Si procederà ora all'appello nominale ed allo squittinio segreto.

Avverto intanto i signori Senatori che all'ordine del giorno vi sono altre leggi da discutere e votare.

(Il Senatore Segretario Arnulfo procede all'appello nominale).

Il numero legale oggi è di 65.

Risultato della votazione:

Votanti	67
Favorevoli	35
Contrarii	32

(Il Senato approva).

Sono pregati i signori Senatori di riprendere i loro posti.

Prima di procedere alla discussione delle altre leggi che sarebbero all'ordine del giorno il Senato potrà udire la lettura di una lettera che mi perviene dal signor conte Francesco Roncalli.

Ill.mo sig. Presidente,

« Se essendo assente per ottenuto congedo non mi fu concesso di aggiungere il mio voto a quello degli onorevoli miei colleghi per approvare l'ordine del giorno nella seduta di ieri adottato, credo di essere nel mio diritto ed obbedisco ad un profondo convincimento nel fare la più franca ed esplicita adesione in scritto.

(S' intende naturalmente l'adesione all'ordine del giorno adottato ieri l'altro).

« La prego quindi, onorevole signor Presidente, di prendere atto di questa mia dichiarazione, e le sarei anche maggiormente grato se ella volesse avere la bontà di darne partecipazione al Senato.

« Spero poi, che ella vorrà accogliere i sensi di profonda venerazione con i quali mi onoro sottoscrivermi. »

DISCUSSIONE DEI PROGETTI DI LEGGE RELATIVI ALL'AUTORIZZAZIONE DI SPESE STRAORDINARIE PER LA COSTRUZIONE DI UN BACINO DA CARENAGGIO NEL PORTO DI MESSINA, PEL COMPIMENTO DELLA CARTA TOPOGRAFICA DELLE PROVINCE MERIDIONALI E PER DIVERSE OPERE A FABBRICATI MILITARI.

(Vedi atti del Senato N. 194, 189, e 190).

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge relativo all'autorizzazione della spesa straordinaria per la costruzione di un bacino da carenaggio nel porto di Messina.

Leggo il progetto di legge. (V. *infra*).

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola per la discussione generale passo alla nuova lettura degli articoli.

Art. 1.

È autorizzata la straordinaria spesa nuova di lire 1,500,000 per la formazione di un bacino di carenaggio nel porto di Messina. »

(Approvato).

Art. 2.

« Verrà stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in apposito capitolo con designazione corrispondente ripartitamente come segue:

Esercizio 1862	L.	200,000
1863	»	400,000
1864	»	400,000
1865	»	500,000

Totale L. 1,500,000

(Approvato).

Si procederà alla lettura di un altro progetto di legge per l'autorizzazione di una spesa straordinaria sul bilancio passivo della guerra per il compimento della carta topografica delle province meridionali (V. *infra*).

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola sulla discussione generale rileggo gli articoli.

Art. 1.

« È autorizzata la spesa straordinaria di 2 milioni di lire per il compimento della carta topografica delle province napoletane e siciliane sulla scala di 1:50000 e secondo i sistemi di rilevamento in uso nel Corpo di Stato Maggiore. »

(Approvato).

Art. 2.

« La suddetta spesa sarà stanziata nei bilanci passivi del Ministero di guerra in otto esercizi consecutivi secondo il riparto seguente:

Esercizio 1862	L.	190,000
1863	»	300,000
1864	»	300,000
1865	»	300,000
1866	»	300,000
1867	»	300,000
1868	»	170,000
1869	»	140,000

Totale . . . L. 2,000,000

e in un capitolo speciale della parte straordinaria di detto bilancio sotto il titolo di: *Compimento di rilievi e lavori per la formazione e pubblicazione della carta topografica del Regno d'Italia.* »

(Approvato).

Si procederà all'appello nominale per lo squittinio segreto sopra questi due progetti di legge; prima però faccio osservare al Senato che avremmo da mettere in discussione un altro progetto di legge, quello per l'approvazione di spese straordinarie sul bilancio della guerra per diverse opere e fabbricati militari; se il Senato intende discuterlo quest'oggi si può continuare la seduta.

Voci. Sì, sì.

(Il Senatore Segretario Arnulfo fa l'appello nominale).

Presidente. Risultato della votazione per il progetto di legge relativo alla costruzione di un bacino da Carenaggio in Messina:

Votanti	65
Favorevoli	58
Contrarii	7

(Il Senato approva).

Risultato della votazione sul progetto di legge relativo alla spesa occorrente per il compimento della carta topografica nelle province meridionali:

Votanti	65
Favorevoli	56
Contrarii	9

(Il Senato approva).

Siamo nello stretto numero legale, io prego i Senatori, se si deve votare ancora una legge, a voler rimanere.

Leggo il progetto di legge per l'approvazione di spese straordinarie per diverse opere a fabbricati militari.

Articolo unico.

« Sono approvate le spese straordinarie descritte nell'unito quadro, vidimato d'ordine nostro dal Ministro della guerra, le quali sommano lire 1,883,000, ed è autorizzata l'iscrizione loro nel bilancio passivo della guerra, come risulta dal quadro medesimo. » (V. *in fine della seduta*).

Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**. Io non mi voglio opporre alle proposte spese, che formano l'oggetto della presente legge, perchè sono in generale indispensabili onde migliorare lo stato delle nostre fabbriche militari, che attualmente più non corrispondono ai bisogni dell'esercito; tuttavia non posso astenermi dal fare un'osservazione sopra la somma di lire 300,000 che è portata per l'ampliamento dell'ospedale militare di Torino.

Io voterò anche questa somma perchè si tratta di conservare fabbricati i quali, se possono per ora servire ad uso di ospedale, qualora questo dovess'essere trasportato altrove, saranno sempre utilissimi per il servizio militare.

A questo proposito debbo chiamare l'attenzione del Governo sopra l'ampliamento dell'ospedale militare di Torino, il quale debbe essere portato a 800 letti.

In vicinanza di quest'ospedale esiste quello di San Giovanni capace di circa 500 e più letti, esiste pure in contiguità la Maternità capace di non so quanti letti, ma di un numero certo maggiore di 100. Dunque abbiamo concentrato in un solo punto di Torino tre ospedali che in tempi ordinari, avranno 1300 a 1400 letti.

Quelli che si sono occupati della grave questione di igiene pubblica, sanno che attualmente non vi ha più dubbio alcuno sulle perniciose conseguenze che derivar possono dall'accumulare in un sol punto tanti centri di corruzione, come sono gli ospedali; ed a tale proposito mi permetterà il Senato di citare le ricerche che si fanno attualmente a Parigi.

I medici e chirurghi di Parigi da qualche tempo osservarono che, malgrado tutta l'arte e le cure prodigate, le ferite difficilmente possono guarire negli ospedali di Parigi, mentre invece negli ospedali delle piccole borgate della Francia, lontani dai gran centri, anche i mali che sono incurabili a Parigi, si guariscono facilmente.

E questo non si può attribuire nè a difetto di cure, nè a quello di abilità, perocchè ciò che si può desiderare di cure o di abilità si trova negli ospedali di Parigi, ma ben unicamente all'infezione dell'aria che esiste in questa grande città, che non permette a certe malattie di poter essere convenientemente curate; epperò venne già in pensiero, non soltanto di riformare gli ospedali di Parigi, ma di trasportarli fuori di quella città e ad una certa lontananza, affinchè gli ammalati possano respirare un'aria più pura.

Citerò a conferma di quanto dissi un fatto che è accaduto nella campagna del 1859.

Tutti sanno che dopo la battaglia di San Martino abbiamo avuto un numero grande di feriti da curare. Questi furono ricoverati nella città di Brescia, la quale si prestò nobilmente e prodigò tutti i soccorsi, tutte le possibili cure a questi ammalati.

A cura di quei cittadini furono stabiliti da 20 a 25 ospedali ripartiti nelle case particolari.

Tutte le cure immaginabili, ripeto, furono prese per il ben essere degli ammalati; lo signore bresciane

passavano giorni e notti al letto degli ammalati. Ciò malgrado si osservò, che le ferite divennero insanabili a motivo dell'ambiente che era, per così dire, avvelenato dalle emanazioni di quei vari ospedali.

Lo stesso fatto può succedere in Torino stante l'immenso concentramento di ospedali nella località indicata.

Certamente nei tempi ordinari le cose non si presentano in modo così grave; ma è certo che, ove sopravvenisse qualche malattia contagiosa, il male si paleterebbe in tutta la sua intensità, e la cosa riescirebbe assai più seria dopo una guerra, quando cioè, questi ospedali dovessero ricoverare un gran numero di feriti. Allora le guarigioni sarebbero molto difficili, e le ferite sanabili con aria pura, anche con minori cure, diverrebbero insanabili in locali di questa natura.

Dirò dunque che non voterò contro la somma di lire 300,000 per l'ampliamento di questo ospedale, poichè tale ampliamento è necessaria, vista la gran quantità di truppe raccolte nelle vicinanze di Torino; ma se io la voto egli è colla speranza, che il Ministro della guerra si occuperà seriamente e senza dilazione a cercare altra località per impiantarvi un ospedale che si trovi in condizioni igieniche migliori di quello che è l'attuale, e non nell'interno della città, ma fuori di essa.

Cosa importa che l'ospedale sia in città?

Basterà che in questa vi sia una piccola succursale per gli ammalati che abbisognano dei primi soccorsi.

Quanto alle costruzioni attuali esse saranno sempre utili, perchè, come diceva, il nostro paese difetta di fabbricati militari, e l'ospedale di Santa Croce sarà meglio adatto a caserma, o magazzino od ufficio militare, di quello che lo sia ad ospedale.

Non credo poi che la spesa per la costruzione di un ospedale per ottocento letti venga a raggiungere i due milioni, come accennò l'ufficio centrale.

Questa somma sarebbe certamente necessaria se si trattasse di costruirlo in città, dove il terreno è preziosissimo e costituisce la parte principale della spesa, ma qualora si trasportasse a qualche distanza dalle mura della città, io credo, che con una spesa molto minore si potrebbe ottenere un ospedale discreto.

D'altronde ritengasi, che anche l'ospedale di Santa Croce costa qualche cosa al Governo, poichè paga dalle 28 alle 30 mila lire alla Cassa ecclesiastica essendo esso un antico convento, il quale fu occupato per i malati, e per cui l'Amministrazione militare deve corrispondere un fitto adeguato.

Io pongo fine a queste mie osservazioni sperando che saranno accolte dall'onorevole Ministro della guerra.

Senatore **Della Rovere**. Dirò poche parole unicamente per diminuire l'impressione che hanno potuto fare le parole dell'onorevole mio collega ed amico il Senatore Menabrea, quando disse che quest'ospedale era in posizione poco salubre.

Certo che l'ospedale di Santa Croce è a ridosso dell'ospedale di San Giovanni, ma si trova anche avere

da una parte la gran piazza Carlina, e dall'altra la vastissima contrada di Santa Pelagia, dove vi è il collegio degli ignorantelli, quindi è abbastanza ventilato.

Ritengasi ancora che gli ospedali di San Giovanni e della Maternità guardano entrambi sui giardini pubblici, quindi sono entrambi anche essi ventilati, nè credo che vi siano in questi ospedali più di 1200 a 1400 letti.

Il Governo ha necessità d'aver uno ospedale grande per la truppa. L'ospedale attuale capisce soltanto 500 letti. Ora con 200 o 300 mila lire si può aumentarle e portarlo a 800 letti in breve tempo, sicchè fra due anni può ricevere 300 ammalati di più.

È da desiderare che per cercare il meglio non si lasci il possibile.

Il meglio si è già cercato: ed il Senatore Menabrea stesso fece un progetto di un Ospedale militare non so se sia 12 o 14 anni fa, e cercò sicuramente la posizione la più bella, la più salubre, che è quella dove sta ora il giardino pubblico, verso il Valentino; ma sull'area di quell'ospedale, appunto perchè si era cercato così bel locale, così bel sito, non esistono più che le rovine della cinta, e noti il Senato che per questo si sono spese 100 mila lire.

Dopo si volle trasportare quell'ospedale in un sito più salubre che si potesse trovare a Torino, verso cioè la porta Susa.

Là si fece un'altra spesa, non so se sia di 200 o 300 mila lire; e non vi sono più del pari che le rovine del muro di cinta. Venne poi la strada ferrata di Novara, la quale occupò il locale.

Quindi io credo che pel momento sia bene contentarsi di spendere queste 300 mila lire sopra un terreno che non verrà disputato, e poi quando le cose saranno tutte ben sistemate, quando vi saranno denari in abbondanza (ilarità) allora certamente si potrà sperare di poter stabilire un buon ospedale in situazione più salubre, ed il Ministro della guerra sarà il primo a promuovere la costruzione.

Ministro degli Esteri. Aggiungerò qualche parola a quelle dette dall'onorevole Relatore dell'ufficio centrale circa la convenienza di stabilire il nuovo ospedale in quella località.

Al tempo della guerra della Crimea sorse la necessità di un ospedale militare, e si pensò a stabilirlo nel locale di Santa Croce; lo si affittò dalla Cassa ecclesiastica; l'affitto era un po' gravoso, ma infino dei conti la necessità e l'urgenza vollero che così si facesse, perchè a fondare un nuovo ospedale si richiedevano molti anni.

Ma come ben osservava l'onorevole Senatore Menabrea, (e qui voglio ricordare una circostanza che forse egli non rammenta) si sollevò nel mondo medico una opposizione grandissima a quello stabilimento, dicendosi che si accumulavano ospedali da una parte ed ospedali dall'altra.

Naturalmente il Ministro della guerra non volle prendere sopra di sé la responsabilità di fare uno stabili-

mento che potesse avere conseguenze fatali alla pubblica salute; ond'io feci richiedere un parere molto ragionato del Consiglio superiore di sanità, presieduto dall'illustre già nostro collega, Senatore Riberi, e mi ricordo perfettamente, essersi appunto detto che non potevano aver luogo inconvenienti, stante le circostanze locali accennate dall'onorevole Senatore Della Rovere, vale a dire che quantunque vi fosse vicinanza di altri ospedali, vi era però tanta circolazione d'aria per le piazze e giardini circostanti, che non vi poteva essere pericolo per la salute pubblica.

Fu in seguito a questo parere molto assennato del Consiglio superiore di sanità ch'io entrai nella deliberazione di scegliere questo stabilimento.

È bensì vero che richiederebbe ancora un nuovo ampliamento, ma infino de' conti credo che non vi sarà inconveniente anche per questa parte, stante la natura degli ambienti e della circolazione dell'aria che letteralmente spazia in tutti i sensi verso i medesimi.

Senatore Menabrea. Mi permetto di chiedere ancora la parola.

Certamente non ho voluto far rimprovero al Ministro di aver scelto l'ospedale di Santa Croce; a quell'epoca fu tale scelta una previdenza molto assennata, giacchè altrimenti non si sarebbe potuto ricoverare i numerosi malati che esistevano.

Ma attualmente trattandosi di trasformare uno stabilimento di natura puramente provvisoria, in uno stabilimento definitivo e di ingrandirlo, io credo che si potrebbe studiare un progetto di costruzione in sito lontano, dove non potessero succedere gl'inconvenienti cui accennava. L'onorevole Senatore Della Rovere parlò degli ospedali di cui io feci vari progetti, i quali tutti o per un motivo, o per altro, o per bellezza, o per convenienza, o per vicinanza, se ne andarono in fumo, spendendosi somme enormi senza ottenere verun risultato.

Una cosa debbo poi raccomandare anche al Governo, ed è di non rimandare lo studio di un ospedale definitivo fino al tempo in cui abbondino i denari nelle casse dello Stato.

Io credo che quell'epoca sarà reinota ancora e siccome prima che essa giunga avremo bisogno di molti ospedali militari, io dirò che l'ospedale di Santa Croce si potrà o convertire in fabbricato militare o destinarlo ad altro uso provvedendo un locale meglio disposto ad uso di ospedale militare in altro sito.

Presidente. Trattandosi di legge di un solo articolo non occorre metterla ai voti, e si passa senza altro allo squittinio segreto.

Avverto intanto il Senato che non esistono lavori in pronto per tenere domani una seduta. Però il giorno di domani potrà essere utilmente impiegato dai signori Relatori a preparare con sollecitudine le relazioni dei progetti che restano da esaminare.

Venerdì si terrà seduta alle 2 p. m. e verranno in discussione i seguenti progetti di legge:

1. Ampliazione del porto di Napoli ;
 2. Tassa sopra varie concessioni del Governo ;
 3. Conferma dell'amnistia in Sicilia.
- (Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo fa l'appello nominale).

Risultato della votazione :

Votanti	65
Voti favorevoli	60
» Contrarii	5

(Il Senato approva).
La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

QUADRO annesso al progetto di legge relativo alla spesa per diverse opere ai fabbricati militari.

	SPESA totale	BILANCIO 1862	BILANCI successivi
1. Capitolo 65. Ampliazione dello Spedale militare divisionario di Alessandria	120,000	120,000	»
2. Id. 66. Ampliazione dello Spedale militare divisionario di Santa Croce in Torino	300,000	195,000	105,000
3. Id. 67. Magazzini ed officine al borgo Dora in Torino	940,000	330,000	610,000
4. Id. 71. Sistemazione della Caserma S. Vittore in Milano	475,000	275,000	200,000
5. Id. 73. Riduzione a collegio militare del palazzo del Giardino di Parma	48,000	48,000	
Totale generale	1,883,000		